

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NUOVA ACCADEMIA DEGLI ARRISCHIANTI SARTEANO

-Art. 1-

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata: NUOVA ACCADEMIA DEGLI ARRISCHIANTI con sede in Sarteano.

-Art. 2-

CARATTERISTICHE E FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Lo scopo principale che l'associazione si propone è di riunire tutti coloro che si impegnano a ripristinare l'antica e da tempo cessata attività della "Accademia teatrale degli Arrischianti di Sarteano", promuovere e diffondere attività teatrali ed artistico-culturali. Per realizzare dette finalità l'Accademia potrà inoltre gestire circoli, librerie, biblioteche, cinema, teatri, laboratori artistici teatrali e musicali; effettuare proprie pubblicazioni; stampare libri, dispense, monografie. Potrà promuovere ed organizzare incontri culturali, seminari, tavole rotonde, dibattiti e convegni, effettuare mostre d'arte, di artigianato ecc.; aderire a circuiti ed organizzazioni aventi gli stessi principi e scopi, nonché le attività previste dal presente statuto; ricercare finanziamenti, elargizioni e donazioni sia da privati che da enti pubblici; acquisire locali, strumenti, impianti finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali; ricercare contatti, rapporti ed aderire ad associazioni simili per aiuti, scambi di esperienze, attività comuni.

-Art. 3-

EMBLEMA

Lo stemma dell'Accademia avrà nel campo una nave, che con il mare in tempesta scioglie le vele. Il motto è: "PER PIU' RICCA TORNAR, SFIDA I PERIGLI". Lo stesso sarà ripetuto anche nel sigillo, del quale sarà fornito il Segretario.

-Art. 4-

SOCI E REQUISITI

Possono essere ammessi come Soci tutti coloro che accettano lo spirito e le finalità dell'Accademia e che non abbiano interessi o non facciano attività in contrasto con la suddette. Gli elenchi dei Soci devono essere aperti alla consultazione di ognuno. Le iscrizioni sono aperte ogni giorno dell'anno, I Soci si dividono in Onorari ed Effettivi. Quelli onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Vengono scelti fra quelle persone, associazioni o enti che si sono particolarmente distinti in favore dell'Accademia. Non hanno diritto di voto. Quelli effettivi sono tenuti al pagamento di una tassa d'iscrizione fissata annualmente dall'Assemblea e della quota sociale annua, fissata annualmente del Consiglio Direttivo. I Soci effettivi di età non inferiore ai diciotto anni (18), ed in regola con le quote sociali, hanno diritto di voto. Sono i soci effettivi che sono proposti e deliberare sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti, nominano gli organi direttivi e deliberano su decisioni straordinarie che l'Associazione deve approntare. Le quote sociali o associative sono nominative ed intrasferibili e non rivalutabili.

- Art. 5-

DOVERI

L'appartenenza all'Accademia ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto sia reciproco, che di tutte le risoluzioni prese dal Consiglio Direttivo o dagli organismi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

- Art. 6-

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio viene perduta:

- a) quando contravvenga a quanto descritto all'art. 5;
- b) a seguito di dimissioni che il Socio deve presentare per iscritto, e che decorrono dal primo Gennaio dell'anno successivo;
- c) per morosità;
- d) per mancata osservanza delle norme del presente Statuto;
- e) qualora vengano a mancare i requisiti di buona condotta morale e/o civile.

-Art. 7-

ORGANISMI DELL'ACCADEMIA

Gli organismi dell'Accademia sono:

- L'assemblea degli accademici;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono esercitate gratuitamente.

-Art.8-

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea degli Accademici é ordinaria e straordinaria, viene presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in loro assenza dal Socio più anziano di età. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, con invito ai Soci da consegnare almeno con otto giorni d'anticipo. Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo, con la relazione del Cassiere e dei Sindaci revisori,
- I bilanci devono essere predisposti e stilati dal Cassiere con l'approvazione del Consiglio Direttivo.
- Elegge il Consiglio Direttivo tra i soci maggiorenni;
- Determina la tassa d'iscrizione.

L'Assemblea é valida, in PRIMA CONVOCAZIONE, quando sono presenti almeno la metà dei soci in regola con le quote sociali, più uno; ed in SECONDA CONVOCAZIONE, che deve distare almeno mezz'ora dalla prima, qualsiasi sia il numero dei Soci presentii. Avranno diritto al voto i Soci con almeno cinque (5) anni di anzianità d'iscrizione, in regola con le quote sociali. Ciascun Socio, mediante delega scritta, potrà farsi rappresentare da altro socio. Ogni Socio non può avere più di una delega. L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni volta che il consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure entro venti (20) giorni, in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un terzo del Soci, in regola con le quote sociali. Per la stessa sono previsti I seguenti compiti:

- apportare modifiche allo Statuto;
- determinare lo scioglimento anticipato dell'Accademia.

- Per le suddette decisioni, occorre il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei Soci iscritti e in regola con le quote sociali.
- Orientare il Consiglio Direttivo nel caso di decisioni importanti che riguardino la conduzione dell'Accademia.

-Art. 9-

CARICHE ESECUTIVE

Gli eletti: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, CASSIERE, ECONOMO, 1° CONSIGLIERE, 2° CONSIGLIERE, restano in carica due (2) anni e sono rieleggibili. Formano il Consiglio Direttivo. Detto consiglio ha la facoltà di nominare un Direttore artistico e su sua proposta, i responsabili dei vari settori di attività. Detti esperti possono anche non essere Soci dell'Accademia, ed in tal caso non hanno diritto di voto, se invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Consiglio deve essere convocato con almeno tre (3) giorni di anticipo. Esso ha potere deliberante quando siano presenti la metà più uno dei Consiglieri, fra cui il Presidente e/o il Vice Presidente. Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente.

-Art. 10-

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Accademia. Provvede alla convocazione del consiglio, alla formulazione di proposte inerenti alle varie attività dell'Accademia, alla tutela della sua denominazione, del suo stemma e del suo motto. Rilascia, anche verbalmente, i mandati di pagamento, con riserva successiva di conferma scritta.

-Art. 11-

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne è il più stretto collaboratore. Insieme al Presidente cura la rassegna stampa sulle attività dell'Accademia.

-Art. 12-

IL SEGRETARIO

Il Segretario provvede alla diramazione degli inviti, alla redazione dei verbali, al disbrigo della corrispondenza e di tutti gli atti burocratici necessari all'espletamento delle varie attività, alla conservazione ed archiviazione di tutti i documenti riguardanti l'Accademia.

-Art. 13-

IL CASSIERE

Il Cassiere dispone il Bilancio Consuntivo e Preventivo, provvede annualmente alla relazione finanziaria e, su ordine del Presidente, alle riscossioni e ai pagamenti. Tiene aggiornati i libri contabili.

-Art. 14-

L'ECONOMO

L'Economo è il responsabile della buona conservazione dei beni dell'Accademia e ne dispone l'aggiornato inventario.

-Art. 15-

1° CONSIGLIERE

Collabora alle decisioni del Consiglio.

-Art. 16-

2° CONSIGLIERE

Ha le stesse mansioni del Primo Consigliere.

-Art. 17-

SINDACI REVISORI

L'assemblea elegge un Collegio Sindacale di Sindaci Revisori, che sarà composto di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti. Avranno il compito del controllo sulla contabilità. I supplenti interverranno solo in caso di assenza di uno o più degli effettivi. Durano in carica due (2) anni e non avranno diritto ad alcun compenso.

-Art. 18-

PROBIVIRI

L'Assemblea potrà eleggere il Collegio dei Probiviri. Essi durano in carica due (2) anni e sono rieleggibili ed hanno il compito di conciliare i contrasti che sorgessero tra i soci, dovranno inoltre risolvere le controversie che riguardano l'applicazione e le interpretazioni delle norme statutarie. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre (3) componenti e svolge gratuitamente la sua opera.

-Art. 19-

REGOLAMENTO INTERNO

Per ogni settore di attività, potrà essere steso un regolamento interno, che proposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea e diviene vincolante ad ogni effetto per tutti i soci.

- Art. 20-

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio Consuntivo annuale dell'attività dell'Accademia, sia morale che economico predisposti, nelle forme di legge, dal Presidente con la collaborazione del Vice Presidente e del Cassiere. I Bilanci devono essere approvati dall'Assemblea degli Accademici entro il 31 Marzo di ogni anno e devono essere depositati nella Sede sociale a disposizione di tutti i Soci. Il Presidente deve predisporre anche una relazione accompagnatoria del bilancio, evidenziando fatti amministrativi e culturali che hanno caratterizzato l'esercizio in esame. In occasione dell'Assemblea Generale dei Soci Accademici, sarà presentato per l'approvazione anche un Bilancio preventivo dell'esercizio in corso, predisposto dal Presidente con la collaborazione del vice Presidente e del Cassiere. Gli avanzi di gestione non sono divisibili né fra i soci, né fra i componenti del Consiglio Direttivo. Tutti gli accantonamenti, utili e capitali a disposizione dell'Associazione non sono distribuibili e sono acquisiti dalla medesima per i fini istituzionali.

-Art. 21-

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La durata dell'Accademia sarà di anni cinquanta, la sua esistenza potrà essere prorogata a norma di legge e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Accademici. In caso di scioglimento della NUOVA ACCADEMIA DEGLI ARRISCHIANTI il patrimonio di beni mobili ed immobili resterà vincolato al nome e allo Statuto per la durata di un anno. Se entro tale periodo l'Accademia non venisse ricostituita, l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà destinato ad associazioni aventi principi e scopi simili in Sarteano, oppure, in mancanza di queste, ad ente benefico con finalità umanitarie e salvo diversa destinazione di legge. E' assolutamente esclusa ogni forma di spartizione fra i Soci.

-Art. 22-

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, che regolamentano le "ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE".